



**TRIBUNALE ORDINARIO DI
VENEZIA**

I° SEZIONE PENALE
-in composizione monocratica-

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

☐ Motivazione Contestuale

☒ Motivazione **NON** contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr. [REDACTED]
alla pubblica udienza del **12 Marzo 2018**
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED], nato il [REDACTED] a [REDACTED]
ivi residente in via [REDACTED] (domicilio ivi
dichiarato come da verbale di identificazione del
29/04/2014)

-non presente-

PARTE CIVILE:

[REDACTED] con l [REDACTED]

n. **556/18** Sent.
n. 1634/17 RG.
n. 5723/14 RGNR
n. _____ Corpi reato
n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito

20-3-18

Data irrevocabilità

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

Fatta Scheda

Il _____

n. posiz. _____

Foglio complementare

I M P U T A T O

In ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. perché maltrattava la propria convivente [redacted];

Condotta consistita:

-nello scagliarle contro, nel corso di una violenta lite, un piatto di ceramica che la colpiva al volto e nel colpirla al corpo con una pentola (episodio del dicembre 2012);

-nell'offenderla con frasi ingiuriose ed insultandola nel corso di violente discussioni, anche in luogo pubblico con frasi del tipo "troia, puttana, mio figlio non resterà con te", colpendola con forti pugni alle braccia e alla gamba sinistra (episodio dell'aprile 2014);

-nell'inoltrarle numerosi messaggi nei quali la ingiuriava con epiteti del tipo "troia" e la minacciava di diffamarla sul luogo di lavoro (episodio del 5 giugno 2014)

-nell'offenderla ripetutamente apostrofandola con insulti e minacce anche in luogo pubblico (segnatamente in piazza Mercato a Marghera) (episodio del 3 luglio 2014)

In Venezia, in epoca compresa tra il dicembre 2012 e il 29 aprile 2014.

C O N C L U S I O N I

IL PUBBLICO MINISTERO: Chiede anni 2 di reclusione.

LA DIFESA DELLA PARTE CIVILE:

- Si chiede che la S.V. Ill.ma voglia affermare la penale responsabilità del [redacted] in ordine al reato di cui al capo di imputazione (che qui si intende per interamente richiamato) al medesimo ascritto e condannarlo alla pena che sarà ritenuta di giustizia;
- Si chiede che la S.V. Ill.ma voglia condannare altresì il Sig. Massimo [redacted] al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, patiti dalla [redacted] seguito della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, danni che si quantificano, in via equitativa, in Euro 10.000,00 (diecimila), e dichiarare la provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 540, comma 1, c.p.p..
- In via subordinata, qualora la S.V. dovesse ritenere che le prove raggiunte non consentano la liquidazione dell'intero danno patito dalla [redacted], si chiede che la S.V. Ill.ma voglia condannare il Sig.

██████████, ex art 539, comma 1, c.p.p., al pagamento, in favore della parte civile, di una provvisionale esecutiva ex lege non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila);

- Si chiede infine che la S.V. Ill.ma voglia condannare il ██████████ alla rifusione delle spese legali di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile, come da nota spese prodotta, a favore dell'Erario, stante l'ammissione di ██████████ al patrocinio a spese dello Stato (decreto n. 222/16 mod. 27).

Deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta integralmente e che vengono allegate al presente verbale.

LA DIFESA DELL'IMPUTATO: Assoluzione del reato contestato perché già giudicato con Sentenza irrevocabile il 19/09/2016 in applicazione art. 649 CPP.

In relazione all'episodio dicembre 2012 chiede proscioglimento per mancanza di querela; in subordine attenuanti generiche in virtù delle condizioni soggettive dell'imputato.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A conclusione dell'udienza preliminare, [redacted] è stato rinviato a giudizio, con decreto ex art. 429 c.p.p. del 16/2/2017, per rispondere del reato di maltrattamenti nei confronti della propria convivente [redacted]

Il capo di imputazione precisa che la condotta contestata è consistita:

- nello scagliarle contro, nel corso di una violenta lite, un piatto di ceramica che la colpiva al volto e nel colpirla al corpo con una pentola (episodio del dicembre 2012);
- nell'offenderla con frasi ingiuriose ed insultandola nel corso di violente discussioni, anche in luogo pubblico con frasi del tipo "troia, puttana, mio figlio non resterà con te", colpendola con forti pugni alle braccia e alla gamba sinistra (episodio dell'aprile 2014);
- nell'inoltrarle numerosi messaggi nei quali la ingiuriava con epiteti del tipo "troia" e la minacciava di diffamarla sul luogo di lavoro (episodio del 5 giugno 2014);
- nell'offenderla ripetutamente apostrofandola con insulti e minacce anche in luogo pubblico, segnatamente in piazza Mercato a Marghera (episodio del 3 luglio 2014).

Il procedimento ha visto la partecipazione della parte civile [redacted], costituitasi all'udienza preliminare del 22/11/2016.

Alla prima udienza del 6/7/2017, si disponeva la rinnovazione della notifica all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio.

Alla successiva udienza del 27/11/2017, svoltasi innanzi al nuovo giudice assegnatario, è stato dichiarato aperto il dibattimento; indi le parti hanno illustrato le loro richieste di prova, confluite nella conseguente ordinanza giudiziale ammissiva di cui all'art. 495 c.p.p.

La prima fase dell'istruttoria è stata espletata all'udienza del 12/2/2018, nel corso della quale sono stati sentiti quali testimoni la parte civile [redacted] e l'Ass. [redacted], in servizio presso la Squadra Volante di Venezia.

A fronte della concordata acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'annotazione di p.g. relativa all'intervento operato in data 29/4/2014, limitatamente alle parti descrittive e con esclusione delle s.i.t. rese da [redacted], il p.m. ha rinunciato, con il consenso delle altre parti, all'audizione degli ulteriori testi ammessi a sua richiesta.

L'istruttoria si è conclusa all'udienza del 12/3/2018, nel corso della quale si è proceduto all'escussione testimoniale dei testi della parte civile [redacted] e [redacted], chiamate al precipuo fine di offrire riscontro agli episodi del dicembre del 2012 e dell'aprile 2014 menzionati nel capo di imputazione.

Conclusesi le audizioni testimoniali, le parti segnalavano per la prima volta all'organo giudicante la possibile sussistenza di un ostacolo alla procedibilità dell'azione penale confluita nell'odierno giudizio.

In particolare, esse evidenziavano che la posizione dell'imputato era stata almeno in parte già giudicata con sentenza del g.i.p. del Tribunale di Venezia n. 437 del 26/6/2015, confermata in grado d'appello con sentenza n. 1161 del 5/4/2016, ed avente ad oggetto la contestazione di un reato di atti persecutori posto in essere sempre ai danni [redacted] e collocato temporalmente dal mese di aprile del 2014 al 7 luglio 2014.

Le parti chiedevano pertanto concordemente che fosse valutata l'eventuale sovrapposizione tra la fattispecie a giudizio ed il reato già giudicato in via definitiva, ed a tal fine producevano copia delle precitate sentenze.

A seguito di questa interlocuzione, il giudice dichiarava chiusa l'attività istruttoria e invitava la parti a rassegnare le proprie conclusioni, per poi dare lettura del dispositivo di sentenza.

La valutazione circa la reale incidenza della precedente condanna irrevocabile richiede che vengano preliminarmente esposte, nel dettaglio, le risultanze istruttorie dell'odierno giudizio, così da delinearne gli esatti confini ed analizzare poi il rapporto con la fattispecie già giudicata.

Questo perché soltanto la chiara individuazione degli elementi istruttori disponibili consente di vagliare, in concreto, la sussistenza di un'effettiva sovrapposizione.

Nel tentativo di riepilogare le emergenze dibattimentali, nei loro tratti salienti, deve farsi in primo luogo riferimento alla deposizione testimoniale della parte civile [redacted].

Essa ha riferito di aver conosciuto il sig. [redacted] nel 2009, precisando che il rapporto, da una semplice relazione di amicizia, si è col tempo trasformato in un legame sentimentale confluito, a partire dal 2011, in una convivenza.

Nel corso di quest'ultima, in data 12/3/2013, nasceva il figlio [redacted].

L'uomo, che nelle fasi iniziali del rapporto si era mostrato affettuoso e pieno di attenzioni, mutava il proprio atteggiamento durante il periodo gestazionale, rivelandosi aggressivo a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche.

L'aggressività, sia verbale che fisica, si sarebbe tradotta in alcuni episodi di rilievo, specificamente evocati dalla teste.

Nell'inverno del 2012, a causa di una «*bistecca cucinata male*», [redacted] che emanava odore di alcol, avrebbe lanciato un piatto nella direzione della teste, per poi colpirla sulla schiena con una pentola ed infine scaraventarla sul divano alla presenza dei due figli della donna frutto di sue precedenti relazioni.

La teste, trasportata in ambulanza su segnalazione dei vicini, e ferita «*all'orecchio*», non ha in tale occasione sporto denuncia confidando nella cessazione del fattore scatenante costituito dall'assunzione di bevande alcoliche.

Dimessa dall'ospedale, la stessa si è rifugiata per due settimane presso l'abitazione dell'amica [REDACTED].

Nell'aprile del 2014, la donna, mentre si trovava in un bar in compagnia dell'amica [REDACTED] e del suo fidanzato, si è imbattuta nel [REDACTED] che, dopo aver provato a contattarla telefonicamente, sarebbe entrato nel locale e l'avrebbe colpita con pugni sulla spalla e sulla gamba, affermando ripetutamente che le avrebbe portato via «*il bambino*» e appellandola con epiteti quali «*donna di merda, puttana*», «*troia*».

A fine aprile del 2014, la teste, rincasando dal lavoro, avrebbe trovato l'uomo, in stato di ebbrezza, che, dopo un'iniziale spinta, le avrebbe strappato dalle mani il bambino e l'avrebbe condotta fuori dall'uscio tirando «*un pedata sulla porta in vetro*», infrangendola.

La dichiarante, spaventata dalla circostanza che il figlio [REDACTED] fosse rimasto da solo in casa con il padre e che, gattonando, potesse ferirsi con i frammenti di vetro, e non potendo chiamare i soccorsi via telefono poiché la batteria del proprio cellulare era scarica, sarebbe scappata di corsa verso la Questura, per poi fare ritorno sul posto in attesa di una pattuglia così come segnalatole dai carabinieri.

Intervenuta la pattuglia, la teste ha fatto ingresso nell'abitazione, e, dopo aver racimolato qualche oggetto personale, e preso con sé il bambino, si è trasferita in una casa protetta.

Da quel momento, è definitivamente cessata la convivenza, ma gli episodi sono proseguiti.

Il 5 giugno del 2014, la donna, dopo essere scesa da un autobus in piazza mercato, si sarebbe trovata innanzi a sé [REDACTED] che ha cominciato ad urlare e ad insultarla con gli epiteti «*puttana, puttana*», in una zona affollata e davanti alla macelleria del «*cugino Roberto*».

Preso dall'agitazione, ella si è data alla fuga, inseguita dall'uomo, che continuava ad esclamare «*voglio mio figlio, voglio mio figlio*», sino all'intervento di una pattuglia chiamata su richiesta della teste.

Il 3 luglio 2014, quest'ultima si trovava su un autobus in compagnia del figlio [REDACTED] e, ad un certo punto, le sarebbe apparso innanzi il [REDACTED] che la guardava con insistenza.

Egli, dopo essere sceso dall'autobus, avrebbe insultato la donna tanto da costringerla a sollecitare il figlio a scappare e a chiedere aiuto al nonno.

In relazione a due degli episodi descritti dalla parte civile, vengono in gioco, quali elementi di riscontro, le dichiarazioni testimoniali rese da [REDACTED] e [REDACTED].

La prima, dopo aver precisato di aver assistito in taluni casi a «*liti normali senza alzata di mano*» tra la sua amica [REDACTED] e il compagno [REDACTED], ha riferito di un episodio nel quale la stessa ha ospitato la predetta [REDACTED] nella propria casa a seguito di un litigio.

Nello specifico, la teste, pur incerta quanto alla collocazione temporale dell'episodio, ha affermato che in quell'occasione ha raggiunto la [REDACTED] in ospedale, aggiungendo che quest'ultima, nel corso del periodo nel quale era sua ospite, riceveva numerose telefonate da parte del [REDACTED] che determinavano uno stato di agitazione.

Quanto invece alla teste [REDACTED] questa ha riferito di essere amica della [REDACTED] all'incirca dal 2012, e di aver assistito a tre litigi tra quest'ultima e il suo compagno [REDACTED], tutti scaturiti da scenate di gelosia.

Due litigi sarebbero avvenuti in casa, mentre un terzo si colloca temporalmente nell'aprile del 2014 e si è verificato in un bar di Marghera.

In quell'occasione, il [REDACTED] si è mostrato all'improvviso «*arrabbiato*» e ha cominciato a colpire la [REDACTED] con pugni e pedate, e ad insultarla «*pesantemente*» apostrofandola con epiteti ingiuriosi quali ad esempio «*puttana*».

Sovvengono poi i dati informativi emersi dall'annotazione di p.g. del 29 aprile 2014, in cui [REDACTED] della Squadra Volante della Questura di Venezia attestano di essere intervenuti alle ore 20.05 su segnalazione di una donna, tale [REDACTED], la quale affermava che il suo compagno si era chiuso in casa assieme al loro bambino, in stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol e a seguito di una lite.

Giunti sul posto, ed accertatisi dello stato del bambino, che veniva affidato alla madre, gli agenti interloquivano con l'uomo, che appariva tranquillo ma manifestava problemi di loquacità, emanava un forte alito alcolico e presentava occhi arrossati.

L'uomo ammetteva di aver bevuto ed affermava di essere stato tutto il giorno in casa mentre la donna era al lavoro.

Dopo i primi accertamenti del caso, quest'ultima veniva fatta allontanare con il figlio a bordo di una volante.

Nella stessa annotazione si segnala inoltre che, alle ore 21.15, [REDACTED] contattava il 113 per segnalare che la madre [REDACTED] l'aveva chiamata riferendole che [REDACTED] si era recato presso la sua abitazione in stato di agitazione e rifiutava di allontanarsi qualora non gli fosse data la possibilità di parlare con la compagna.

Gli agenti si recavano allora presso la casa della [REDACTED], ed ivi trovavano il [REDACTED], che, seduto con lo sguardo immobilizzato, proferiva frasi minatorie ed offensive:

Sceso in strada su loro invito, l'uomo saliva sul cofano della vettura di servizio ed inveiva anche con atteggiamenti violenti chiedendo insistentemente dove fosse la compagna.

A quel punto, egli veniva immobilizzato a terra e condotto in Questura.

In relazione allo stesso episodio del 29 aprile 2014, il teste [redacted] in servizio presso la Squadra Volanti della Questura di Venezia, ha riferito di aver assunto a sommarie informazioni [redacted] madre della [redacted] intorno alla mezzanotte, a seguito di un intervento di altra pattuglia che, alle ore 20 circa, si era recata presso l'abitazione della stessa [redacted] poiché questa aveva segnalato che «il convivente si era chiuso in casa con il bambino».

Nel corso dell'attività di polizia, [redacted], dopo essere stato rilasciato dalla Questura, si ripresentava presso la casa della [redacted] ed ivi cominciava a «dare di matto» e ad «urlare in strada», chiedendo insistentemente di parlare con la convivente.

Riepilogate le emergenze istruttorie, occorre a questo punto analizzare gli esatti contorni della fattispecie di atti persecutori oggetto della sentenza di condanna irrevocabile a carico dell'odierno imputato.

In quel giudizio, il capo di imputazione collocava temporalmente il fatto contestato dall'aprile del 2014 al 7 luglio del 2014 e, come nel nostro caso, veniva offerta puntuale specificazione di una serie episodi molesti o aggressivi.

Tra gli episodi specificamente menzionati, si fa cenno all'aggressione al bar dell'aprile del 2014 e alla lite del 29 aprile 2014 nel corso della quale la persona offesa sarebbe stata trascinata fuori dalla porta di casa.

Sulla base di questa cornice di riferimento, il g.i.p. esamina l'evoluzione dei rapporti tra il [redacted] e fa menzione anche della lite del dicembre del 2012, quale episodio rivelatore della genesi dell'atteggiamento violento dell'imputato, che si consoliderà nelle fasi conclusive della convivenza.

Dopo questo breve inquadramento, il g.i.p. passa ad esaminare nel dettaglio i singoli episodi oggetto di contestazione, al fine di vagliare la sussistenza del presupposto del reato di atti persecutori costituito dalla reiterazione nel tempo di più condotte minacciose o moleste.

Nel far questo, il g.i.p. rimarca le emergenze istruttorie per ogni singolo episodio, ed è qui che ritroviamo gli stessi dati informativi sopra riepilogati.

Si parla dell'aggressione al bar alla presenza dell'amica [redacted] verificatasi nell'aprile del 2014, e della violenta lite del 29 aprile 2014, riscontrata dagli atti di p.g. descrittivi dell'intervento operato dalla Squadra Volanti.

Sulla base dell'iter logico argomentativo seguito dal g.i.p. nella sua sentenza, è a partire da quest'ultimo episodio che viene a strutturarsi un atteggiamento persecutorio connotato da

sistematicità, poiché l'imputato, non accettando la fine della convivenza, comincia a pedinare la persona offesa, presentandosi nei pressi della sua abitazione o del suo luogo di lavoro.

Vengono a questo punto in rilievo, oltre a numerosi altri episodi molesti sfociati poi nell'arresto, i pedinamenti del 5 giugno e 3 luglio 2014, evocati dalla parte civile anche nel corso dell'odierna istruttoria.

Tutte queste vicende sono ritenute dal g.i.p. dimostrative della sussistenza in concreto di una condotta sistematica ed ossessiva che ha determinato in capo alla persona offesa uno stato di esasperazione e di timore per l'incolumità propria e dei propri familiari, costringendola al mutamento delle pregresse condizioni di vita.

Chiariti i contorni della vicenda già giudicata, è evidente che essa si sovrappone perfettamente all'odierno capo di imputazione, con riguardo agli episodi dell'aprile 2014, 5 giugno 2014 e 3 luglio 2014, con conseguente parziale improcedibilità del giudizio *ex art. 649 c.p.p.*

La violazione del principio del *ne bis in idem* va infatti riscontrata del tutto a prescindere dalle formali definizioni qualificatorie, guardando alla dimensione sostanziale dei fatti storici oggetto di giudizio, per come essa si sviluppa e si svela nel corso del processo.

Nel nostro caso, si verifica la sovrapposizione tra due fattispecie, del pari connotate da abitudine, che, seppur diverse quanto a qualificazione giuridica, ruotano intorno ad uno speculare ambito di tutela e si strutturano attraverso analoghe condotte.

Ed infatti, la Corte d'appello, nel confermare la sentenza di condanna emessa dal g.i.p., rileva che i singoli episodi hanno determinato un generale stato di vessazione in capo alla vittima, quella stessa vessazione che dovrebbe oggi formare oggetto di analisi al fine di comprovare la sussistenza del reato di maltrattamenti.

Da qui la riprova che ci si trova dinanzi ad una vicenda analoga, dal punto di vista sostanziale, sia quanto ai singoli episodi, che con riguardo all'elemento unificante costituito dalle reazioni emotive della vittima, e del pari identico è il complessivo disvalore penale del fatto.

La sovrapposizione va invece esclusa in relazione alla fase temporale antecedente rispetto all'aprile del 2014, poiché questa è stata richiamata dal g.i.p. solo ai fini descrittivi e per meglio dettagliare il generale contesto di riferimento nel quale si innesteranno poi i singoli episodi in quella sede rilevanti.

Occorre quindi chiedersi se l'istruttoria dibattimentale abbia offerto sufficienti elementi per ritenere integrato il reato di maltrattamenti, soffermandosi esclusivamente sul periodo temporale non indagato dal g.i.p.

A questo riguardo, la risposta non può che essere negativa, poiché l'attenzione delle parti, nel corso dell'odierno dibattimento, si è concentrata soprattutto sugli episodi già giudicati, sì da residuare soltanto, quale elemento di valutazione, l'episodio del dicembre del 2012.

In assenza di ulteriori dati informativi, che possano ricollegare tale episodio ad un più ampio quadro vessatorio, la lite del 2012 resta, da sé sola, del tutto inconferente, né i vaghi richiami dei testi ad uno stato di paura vissuto nel corso della convivenza o a delle accese discussioni consentono di conferire sufficiente solidità all'ipotesi accusatoria, poiché il reato di maltrattamenti è caratterizzato dalla ripetizione del tempo di più condotte vessatorie capaci di generare un pervasivo stato di sofferenza che offende nel profondo la dignità del soggetto passivo (per una fattispecie simile, vedasi Cass. pen., n. 48391 n. 24/9/2014, la quale segnala che gli episodi oggetto di sentenza irrevocabile potrebbero essere valorizzati quali meri fatti storici soltanto qualora si disponga di un quadro di elementi già autonomamente comprovanti l'integrazione del reato abituale).

Quel che, resta, pertanto, è solo la lite del 2012, in relazione alla quale la persona offesa non ha sporto querela né vi sono chiari ed univoci elementi probatori in ordine agli effetti lesivi cagionati dalla condotta dell'imputato (cfr. p. 6 del verbale di fonoregistrazione dell'udienza del 12/2/2018, ove la parte civile [redacted] ad espressa domanda, dichiara di non ricordare se l'ospedale le avesse prescritto un periodo di riposo).

La fattispecie va quindi parzialmente derubricata nel reato di percosse, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato, in relazione agli episodi dell'aprile 2014, 5 giugno 2014 e 3 luglio 2014, per essere i fatti già stati giudicati con sentenza emessa dal g.i.p. del Tribunale di Venezia n. 437 del 26/6/2015, confermata in sede di appello con sentenza n. 1161 del 5/4/2016.

Visto l'art. 529 c.p.p., riqualficata la residua imputazione nel reato di percosse, con particolare riguardo all'episodio del dicembre 2012, dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato per mancanza di querela.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 40 il termine per il deposito delle motivazioni.

Venezia, 12/3/2018



Il Giudice
Dott. [redacted]
[Firma]